

50122 Firenze, Italia
Piazza SS. Annunziata, 12
centralino tel. 055.20371
fax 055.241663

info@istitutodeglinnocenti.it
www.istitutodeglinnocenti.it
C.F: 80016790489
P.I. 00509010484

**Istituto
degli
Innocenti**



Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni dei beni culturali di proprietà dell'Istituto degli Innocenti

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 27/3/2017





Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni dei beni culturali di proprietà dell'Istituto degli Innocenti

Normativa di riferimento:

Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i., Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali; - allegato A2, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici;

Decreto Legislativo 22 febbraio 2004, n. 42 s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare:

- artt. 2 e 10 sulla definizione di bene culturale;
- art. 103 sulla gratuità dell'accesso agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio, ricerca;
- artt. 107 e 108 sulla riproduzione dei beni culturali e i corrispettivi ad essa connessi;
- art. 122 sulla consultabilità dei documenti conservati dagli archivi storici;
- art. 126 sulla protezione dei dati personali;

Decreto Ministeriale 20 aprile 2005, n. 18460, Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Legge Regione Toscana n. 43 del 3 agosto 2004, Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Fonti interne:

Statuto dell'Istituto degli Innocenti, Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 4 e n. 33 del 2016 e Delibera presidenziale n. 2 del 2016;

Regolamento di organizzazione dell'Istituto degli Innocenti, Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 36 e n. 42 del 2006.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la riproduzione dei beni culturali di proprietà dell'Istituto degli Innocenti.

Art. 2 - Riproduzioni

1. Sono autorizzate le riproduzioni, sia da originale che da archivio digitale, del materiale librario e archivistico conservato nelle collezioni rare e di pregio della biblioteca, dell'archivio di deposito e dell'archivio storico dell'Istituto degli Innocenti, nonché degli edifici storici o porzione di essi, dei beni artistici e delle opere d'arte in essi conservati, in base alle seguenti norme.

2. Per riproduzione si intende ogni riproduzione parziale, integrale o modificata effettuata con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma.

Art. 3 - Richiesta di riproduzione

1. La richiesta di riproduzione deve essere formulata compilando il modulo fornito dalla struttura che ha in disponibilità il bene da riprodurre e redatto secondo il modello di cui all'Allegato B al presente Regolamento. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente accetta le prescrizioni del presente Regolamento e si impegna ad osservarle.

Art. 4 - Autorizzazione alla riproduzione

1. La riproduzione è autorizzata dal responsabile della struttura che ha in disponibilità il bene da riprodurre, previa valutazione del bene e del suo stato di conservazione, dei fini e dei modi della riproduzione e fatto salvo il rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e sulla riservatezza dei dati personali o di altri eventuali vincoli giuridici ai quali l'esemplare oggetto di richiesta sia sottoposto nonché di altre eventuali ragioni ostantive valutate di volta in volta.



2. La concessione alla riproduzione in tutti i casi è incedibile, non è rinnovabile e non è noleggiabile.

Art. 5 – Mezzi utilizzati per la riproduzione

1. Il richiedente è autorizzato, previa la valutazione di cui all'art. 4 comma 1, alla riproduzione anche con mezzi tecnici propri, previo accordo con il responsabile del servizio che ha in disponibilità il bene in merito a tempi, modi e numero delle riproduzioni.

Art. 5 – Costi della riproduzione

1. I costi delle riproduzioni sostenuti dai singoli servizi dell'Istituto sono imputati integralmente al richiedente.

2. Gli importi dovuti a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sono indicati al punto 1) del Tariffario (Allegato A al presente Regolamento) e sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

Art. 6 – Riproduzioni per scopo commerciale e casi di esenzione

1. Le riproduzioni finalizzate a scopi commerciali sono soggette al pagamento anticipato dei diritti come stabilito dal Tariffario per i diritti di riproduzione (Allegato A).

2. Sono soggette al solo rimborso delle spese sostenute dall'Istituto le riproduzioni per uso strettamente personale o per esclusivi motivi di studio e le riproduzioni richieste da soggetti pubblici per finalità istituzionali e/o di valorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali.

3. Per le pubblicazioni di carattere prettamente didattico e/o scientifico il Presidente dell'Istituto si riserva di valutare discrezionalmente ogni singola richiesta salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto.

4. Il Presidente dell'Istituto si riserva inoltre, ai fini dell'esenzione, fermo restando il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto, di valutare discrezionalmente le richieste aventi ad oggetto iniziative di enti o associazioni il cui scopo istituzionale sia la ricerca scientifica.

5. Anche in caso di agevolazioni o esenzioni, per l'utilizzo delle immagini il richiedente deve aver preventivamente assolto eventuali diritti degli autori o degli aventi diritto.

Art. 7 – Citazione da inserire nelle riproduzioni

1. Ogni esemplare riprodotto dovrà essere sempre citato riportando le specifiche dell'opera originale e l'indicazione: "Su concessione dell'Istituto degli Innocenti", con l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. Tale dicitura deve essere adeguatamente chiara in relazione alle modalità di comunicazione e/o diffusione delle riproduzioni stesse.

2. In caso di utilizzo di immagini scaricate dagli archivi digitali o dalle pagine web dell'Istituto degli Innocenti, l'indicazione di concessione dovrà riportare anche l'URL della risorsa utilizzata.

Art. 8 – Obbligo di consegnare copie delle riproduzioni

1. E' obbligatorio consegnare alla struttura la copia delle riproduzioni effettuate nonché la copia delle pubblicazioni che le contengono secondo quanto indicato nella singola autorizzazione.

Art. 9 – Responsabilità del richiedente circa l'uso delle riproduzioni

1. Il richiedente è responsabile dell'uso delle riproduzioni effettuate secondo quanto dichiarato nella richiesta. Le riproduzioni non possono essere ulteriormente riprodotte o cedute a terzi, in alcuna forma o su alcun supporto, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda.

Art. 10 – Riproduzione e diritto d'autore

1. L'autorizzazione è strettamente limitata alla riproduzione richiesta e non comporta in ogni caso alcun trasferimento di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale spettante all'autore dell'opera. In particolare, qualora la riproduzione sia utilizzata in una pubblicazione, è a carico del richiedente l'onere di accertare con i rispettivi titolari del diritto d'autore se e a quali condizioni egli possa procedere legittimamente alla pubblicazione stessa.

Art. 11 – Responsabilità per danni



1. L'Istituto degli Innocenti è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque occasionati da qualsivoglia attività dei concessionari.
2. Il richiedente è responsabile di eventuali danni provocati alle opere a seguito dell'attività di riproduzione. I danni verranno quantificati dalla struttura concedente l'autorizzazione alla riproduzione e imputati al richiedente.

Art. 12 – Casi non previsti

1. Le richieste di riproduzioni che si riferiscono ad ipotesi non espressamente citate nel presente regolamento saranno oggetto di esame e di accordi caso per caso.